**All.4**

**Comune di Jelsi**

***Provincia di Campobasso***

**DISCIPLINARE PRESTAZIONALE PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA - NIDO, MICRO NIDO E SEZIONE PRIMAVERA - NELL'ANNO EDUCATIVO 2022/2023**

**Art. 1 – Oggetto e importo del servizio**

L’oggetto del servizio è l’affidamento del “Servizio socio‐educativo per la prima infanzia” denominato \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ rivolto alla fascia di età compresa tra zero e 36 mesi - Anno educativo 2022/2023.

Il valore complessivo del Servizio è di € \_\_\_\_\_\_\_\_\_ Iva esclusa (I.V.A. 5%), € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Iva inclusa.

Il Comune è tenuto ad aggiungere un cofinanziamento non inferiore al 20% del finanziamento regionale

La compartecipazione finanziaria del Comune potrà avvenire con valorizzazione di risorse organizzative e strutturali attraverso la messa a disposizione di beni, personale e/o servizi.

Limitatamente all'assegnazione delle risorse a valere sul Fondo 0-6 del Ministero dell’Istruzione nel rispetto di quanto previsto dal Piano di azione nazionale pluriennale per il sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita ai sei anni per il quinquennio 2021‐2025, i soggetti realizzatori, manifestanti interesse, sono tenuti a utilizzare una quota non inferiore al 10% dell'importo del contributo annuale statale per interventi di formazione, da realizzarsi anche con azioni integrate rivolte congiuntamente al personale docente e al personale educativo, e per l'istituzione e il funzionamento dei coordinamenti pedagogici territoriali.

La relativa quota deve essere rendicontata da ciascuno tassativamente per tale finalità.

**Art. 2 – Durata e modalità di svolgimento del servizio**

Il soggetto realizzatore si impegna a realizzare il servizio per un periodo di 8 mesi, e comunque non inferiore a sei mesi continuativi, per le Sezioni Primavera e per un periodo di 10 mesi, e comunque non inferiore a otto mesi continuativi, per il Servizio Nido o Micronido, a partire dalla data del \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ fino al \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Il servizio deve essere tassativamente erogato per almeno cinque giorni a settimana.

Il contributo finanziario sarà corrisposto in proporzione ai mesi di effettiva erogazione del servizio con un minimo di mesi 6 per le Sezioni Primavera e di 8 mesi per il Nido o Micronido. Il servizio erogato in un periodo inferiore a tale soglia comporta la perdita dell'intero contributo regionale.

Non saranno oggetto di trasferimento le risorse relative ai periodi in cui il servizio non sia stato effettivamente reso, anche per cause di forza maggiore preventivamente e debitamente comunicate all'ufficio regionale.

Nella candidatura è doveroso dichiarare che i bambini pre-iscritti al servizio da attivare non sono iscritti e non verranno iscritti ad altri servizi educativi già funzionanti o da attivare.

Le attività educative del progetto dovranno concludersi entro il 31 luglio 2023 e potranno essere riconosciute soltanto le spese descritte nel presente disciplinare e riferite al periodo di effettiva erogazione del servizio per non meno di sei mesi continuativi, che dovranno essere rendicontate, dal soggetto realizzatore al Comune entro il 21 agosto 2023.

**Art. 3 - Compartecipazione delle famiglie al costo del servizio**

Le rette erogate dalle famiglie dei n. \_\_\_\_ bambini iscritti al servizio “\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_”, per la realizzazione dell’anno educativo 2022-2023, saranno incassate dal Soggetto Realizzatore e dovranno essere, comunque, rendicontate, secondo le modalità indicate al successivo Articolo relativo a “Modalità di rendicontazione”. La mancata rendicontazione di tali quote comporta la non erogazione del finanziamento regionale e/o la restituzione delle somme già avute in acconto.

**Art. 4 - Verifiche e controlli**

Il Comune si riserva il diritto di effettuare, in ogni tempo e con le modalità che riterrà più opportune, eventuali verifiche e controlli sull’avanzamento del progetto “Sezione Primavera” e del progetto Nido o Micronido e sull’adempimento degli obblighi di cui alla presente Convenzione in ordine alla regolare e perfetta esecuzione dell'intervento finanziato e di ogni altra attività connessa. Il Comune assicura l’osservanza delle norme COVID come emanate dal Governo e secondo Linee Guida approvate.

**Art. 5 - Messa a disposizione di dati**

Il soggetto realizzatore si impegna a fornire i necessari dati e informazioni relativi all’ all’avanzamento finanziario, fisico e procedurale per alimentare il sistema di monitoraggio, nel rispetto delle esigenze informative legate alla programmazione regionale e alla fonte finanziaria, che il Comune, quale Ente attuatore, ai sensi dell’articolo 11 della legge regionale 20 agosto 2010, n. 16, ha l’obbligo di fornire all’amministrazione regionale anche in materia di monitoraggio e secondo le modalità, le istruzioni e la tempistica che saranno indicate, tenuto conto che l’inadempimento degli obblighi di monitoraggio comporta, sempre, la sospensione dei pagamenti dall’amministrazione regionale all’Ente attuatore e che il protrarsi di tale inadempienza per un ciclo annuale di monitoraggio comporta il disimpegno delle risorse sul relativo capitolo del bilancio regionale, revoca del provvedimento di concessione e conseguente recupero delle risorse allo stesso erogate. I dati saranno utilizzati nel rispetto della privacy.

Art. 6 - Spese ammissibili

Sono ammissibili a rendicontazione del contributo le spese sostenute dal soggetto realizzatore, così come riconosciute ed approvate dal Comune beneficiario con proprio provvedimento amministrativo rientranti nel periodo di effettivo svolgimento del servizio, tra il *1° settembre 2022 e fino al 31 luglio 2023,* ricompresein quelle di seguito elencate:

1. spese per personale educativo (compreso tirocini formativi) in possesso dei requisiti

richiesti dal Regolamento n.1/2015;

1. spese per il personale ausiliario (assistenti all’infanzia, ausiliari dedicato alla vigilanza dei bambini, cuochi (solo per i progetti con attività full time) e tirocini formativi. L’ammissione della spesa del personale verrà considerata ammissibile solo se coerente con lo specifico CCNL che deve essere indicato dal soggetto gestore.
2. spese di coordinamento del servizio. Ammesse nel limite del 10% della spesa del personale con allegazione del CV del coordinatore e dettagliata relazione sull’attività dello stesso. La spesa per eventuali incarichi diversi dal lavoro dipendente, per sostituzione di personale, è inclusa nel limite di cui al presente punto;
3. spese per l’acquisto di materiale inventariabile. La spesa destinata all’acquisto di complementi d’arredo per interni e/o esterni destinati agli spazi ove si svolge il servizio è ammessa nel limite del 10% del contributo regionale concesso;
4. spese per l’acquisto di materiali di consumo destinato ad attività ludiche, di laboratorio, educative e didattiche. Tutto il materiale deve essere conforme agli standard europei fissati per la composizione del materiale destinato all’infanzia;
5. spese per fornitura servizio mensa (catering). Sono ammesse solo per i servizi attivati con modalità full-time. Tali spese devono essere destinate prevalentemente ad acquisti di derrate alimentari necessarie alla preparazione dei pasti somministrati ai bambini sulla base di menù alimentari validati e controllati dal punto di vista nutrizionale nel rispetto delle vigenti normative in materia sul cui rispetto vigila il Comune;
6. spese per la locazione degli immobili destinati al servizio;
7. spese per utenze afferenti il servizio;
8. spese inerenti all’igiene e alla pulizia dei locali utilizzati per il servizio socio-educativo;
9. spese per la sanificazione dei locali utilizzati e per la fornitura di DPU e igienizzanti rientrano nella categoria delle spese per servizi di pulizia e materiale di consumo in attuazione normativa COVID-19;
10. spese per interventi di formazione, da realizzarsi anche con azioni integrate rivolte congiuntamente al personale educativo e non oltre che per l’istituzione e il funzionamento dei coordinamenti pedagogici territoriali nel limite minimo della quota del contributo ministeriale Fondo 0-6 come comunicata dalla Regione;
11. le spese per consulenza amministrativo/contabile sono ammesse nel limite della loro afferenza alla gestione del servizio come specificato nel Regolamento 1/2015 e non possono superare il 5% del finanziamento regionale concesso. Sono ricomprese nella voce anche le spese per l’attuazione della normativa sulla sicurezza;
12. le spese per specifici progetti sono ammissibili solo se i relativi progetti sono oggetto di valutazione in sede di candidatura dei progetti e presenti nel piano finanziario. La spesa è ammessa nel limite del 5% del costo del progetto;
13. i tirocini formativi di personale sono ammessi, nell’ambito della spesa per il personale, nel rispetto delle normative statali e regionali in materia. La spesa è ammissibile nel limite della spesa rendicontata, a condizione che il tirocinio sia stato inserito nel progetto approvato dalla Regione e previa trasmissione in sede di rendicontazione di copia della nota di comunicazione del tirocinio al competente ufficio regionale;

*Qualora gli stessi spazi condivisi e comuni a più attività, la spesa ammissibile sarà ripartita in proporzione alle superfici destinate ai diversi servizi.*

*Le spese amministrativo‐contabili relative alla tenuta delle scritture contabili alla gestione del personale utilizzato nel progetto sono ammissibili nel limite del 5% dell'importo del contributo regionale.*

*Non possono essere ammesse a rendicontazione spese sostenute in un periodo non ricompreso tra il 01.09.2022 ‐ 31.07.2023.*

*La quota non inferiore al 10% dell'importo del contributo annuale del Fondo Miur destinata per interventi di formazione, da realizzarsi anche con azioni integrate rivolte congiuntamente al personale docente e al personale educativo, e per l'istituzione e il funzionamento dei coordinamenti pedagogici territoriali deve essere rendicontata da ciascuno tassativamente per tale finalità.*

**Art. 6. Modalità di erogazione del contributo**

La Regione Molise provvede all’erogazione di una quota del contributo pari al 80% della somma riconosciuta al Comune entro 20 giorni dalla pubblicazione della graduatoria approvata con determinazione dirigenziale regionale.

Il saldo pari al 20% delle risorse regionali assegnate a ciascun Comune saranno liquidate entro 20 giorni dall’approvazione con determina dirigenziale regionale degli esiti dell’esame della rendicontazione come presentata dai Comuni.

**Art. 7 ‐ Obblighi del soggetto realizzatore**

Il soggetto realizzatore si impegna:

1. organizzare un Servizio educativo di cura per l’infanzia nel territorio del Comune di Riccia e in sedi opportune (autorizzate e accreditate), indicando il numero massimo e minimo di bambini frequentanti e l’orario di apertura minimo e massimo per almeno 5 giorni alla settimana e, comunque, in relazione al servizio attivato;
2. garantire il servizio dalla data di notifica del provvedimento di formale concessione del finanziamento per almeno sei mesi consecutivi per anno educativo;
3. rispettare le prescrizioni previste nel Titolo III “Strutture e servizi sociali riconosciuti” – Capo II “Strutture e servizi per la prima infanzia” – Regolamento n.1/2015 di attuazione della Legge Regionale n.13 del 6 Maggio 2014 di "Riordino del sistema regionale integrato degli interventi e servizi sociali" approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 59 del 10.02.2015 e successive modifiche ed integrazioni;
4. a rendicontare la quota non inferiore al 10% dell'importo del contributo annuale statale per interventi di formazione, da realizzarsi anche con azioni integrate rivolte congiuntamente al personale docente e al personale educativo, e per l'istituzione e il funzionamento dei coordinamenti pedagogici territoriali;
5. stabilire con il proprio personale educativo ed ausiliario rapporti di lavoro alle dipendenze a tempo determinato secondo le vigenti disposizioni dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNL) di categoria;
6. richiedere alle famiglie dei bambini iscritti al servizio all’infanzia scelto (Nido-Micro Nido – Asilo – Sezione Primavera) una compartecipazione al costo del servizio per tutti i mesi di attività, secondo ISEE e orario di frequenza scelto, rilasciando ricevute da rendicontare unitamente al finanziamento regionale ed al cofinanziamento comunale;
7. agevolare il Comune nell’adempimento degli obblighi di monitoraggio previsti dall’utilizzo delle risorse del Fondo ed a fornire per il tramite del Comune al Servizio Politiche Sociali della Regione Molise tutte le informazioni necessarie ad alimentare il sistema di monitoraggio delle attività finanziate;
8. inviare, **entro il 21-08-2023**, una dettagliata relazione finale del servizio con indicazione del CUP, timbro e firma autografa riportante la descrizione particolareggiata delle notizie necessarie alla verifica (inizio e fine attività – bambini frequentanti – personale contrattualizzato – attività didattiche – organizzazione e gestione delle attività) e il dettaglio delle spese sostenute, nonché le verifiche di qualità e gradimento del servizio rilasciate dalle famiglie dei bambini frequentanti il Servizio educativo per la prima infanzia;
9. consentire e a favorire l’attività di controllo e di valutazione da parte del Comune e/o della Regione Molise anche con sopralluoghi presso la sede del servizio;
10. restituire al Comune le eventuali somme non spese per riduzione del numero di iscritti e/o partecipanti al servizio all’infanzia scelto o interruzione anticipata dello stesso;
11. riportare il Codice Unico di Progetto (CUP) assegnato al progetto, evidenziandolo sulla documentazione di rendiconto (amministrativa e contabile) da presentare al Comune per l’approvazione con proprio atto amministrativo .

**Art. 8 ‐ Rendicontazione della spesa**

Il soggetto realizzatore deve produrre il rendiconto dei costi afferenti la gestione del servizio svolto nel periodo 01.09.2022‐31.07.2023. La data di avvio del servizio deve essere resa nota nella comunicazione di inizio di attività da inviare alla Regione Molise.  Al rendiconto dovrà essere allegato l'elenco analitico dei documenti giustificativi delle entrate e delle spese afferenti il servizio svolto (a titolo esemplificativo: fatture d'acquisto registrate al RUF ed ogni altra documentazione fiscale, mandati di pagamento e reversali d'incasso quietanzati, ecc.), gli atti di affidamento e il disciplinare del servizio sottoscritto dal soggetto gestore, copia dell'attestato di formazione del personale, copia del registro di frequenza dei bambini frequentanti.

Il rendiconto, in forma schematica, deve essere approvato con atto dirigenziale del responsabile del competente servizio comunale e deve essere inviato alla Regione Molise unitamente alla documentazione giustificativa esclusivamente in formato digitale.

Sono ammessi a rendicontazione esclusivamente i giustificativi di spesa riferiti al periodo compreso dal 01.09.2022‐31.07.2023.

La rendicontazione dovrà essere presentata entro e non oltre il 21-08-2023.

**Art. 9 - Trattamento dei dati personali**

Al fine di garantire il rispetto delle disposizioni del DGPR n. 679/2016 ss.mm.ii., i dati, gli elementi ed ogni altra informazione acquisita in sede di offerta, saranno trattati dal Comune di Riccia esclusivamente ai fini dello svolgimento della gara e della scelta dell’aggiudicatario, assicurandone l’assoluta sicurezza e riservatezza, sia con sistemi automatici, sia con procedure manuali. Con la presentazione della loro offerta, i concorrenti esprimono il loro consenso al predetto trattamento dei dati.

**Art. 10 – Norme finali**

Per quanto non previsto nel presente disciplinare prestazionale, le parti si riportano a quanto previsto dalla Legislazione vigente per tale materia.